**I diritti delle donne** – (Presidenza della prima sessione del convegno “Il lungo cammino verso la parità” – Palazzo Spada, 26 novembre 2021)

di Filippo Patroni Griffi

La giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (istituita dall'[Assemblea generale delle Nazioni Unite](https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_generale_delle_Nazioni_Unite), tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre [1999](https://it.wikipedia.org/wiki/1999)) trae origine –come è noto- dalla vicenda delle tre sorelle cittadine dominicane che, mentre si recavano a far visita ai loro mariti in prigione, furono prelevate per ordine del dittatore Trujillo, torturate, stuprate e uccise da agenti dei servizi segreti.

La giornata si articola in due sessioni.

La prima è dedicata ad una lettura storica della funzione del giudice amministrativo nella “costruzione della parità” e nel riconoscimento dei diritti fondamentali. Nella sessione pomeridiana si esamina, attraverso un confronto tra magistrati amministrativi e ordinari, il ruolo della tutela del giudice amministrativo nella lotta contro la violenza e la “possibile relazione” tra giurisdizioni.

A monte di tutto c’è un problema culturale, che deve però tradursi in soluzioni proattive e pratiche.

“Lascia stare…sono cose da maschi”. “Le donne non dovrebbero lavorare”. “Te la cavi bene, per essere una donna”.

A chi di noi non è capitato, almeno una volta nella vita, di sentire una frase del genere?

Le frasi sessiste, purtroppo, se non vengono percepite come tali, restano senza argine.

Albergano in ogni società e classe sociale e circolano come un virus.

Queste frasi si possono sentire ancora in giro, tra gli anziani come tra i più giovani.

La cultura della discriminazione è strisciante, si annida anche in contesti che ne dovrebbero essere esenti. Da questa (in)cultura nasce la violenza: prima verbale, poi fisica.

Siamo qui in occasione della giornata internazionale della violenza contro le donne - e ringrazio la Consigliera Silvana Bini e tutte le colleghe e i colleghi che hanno fortemente voluto e lavorato per organizzare questo momento di riflessione comune; in particolare, i componenti del nostro Comitato Pari Opportunità e dell’Ufficio Studi.

Oggi capovolgeremo la prospettiva iniziando dai diritti delle donne, per percorrere un tratto significativo di quel “lungo cammino verso la parità” di genere, che costituisce il *fil rouge* del convegno.

È sostanzialmente nel Novecento che comincia ad affermarsi il problema politico della parità nei diritti civili e politici, e in particolare nel diritto al voto. Dopo la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, è solo con la Convenzione sull’eliminazione di ogni discriminazione verso le donne (Cedaw), adottata dalle Nazioni unite nel 1979, che i diritti delle donne sono espressamente ricondotti nell’alveo dei diritti umani.

Un’importante svolta verso la centralità dei diritti delle donne –nel contesto dell’affermazione dei cd. diritti di terza generazione- si ha a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, con i primi movimenti femministi e con l’elaborazione, specie nella cultura giuridica statunitense, delle teorie giuridiche femministe, imperniate su un noto “dilemma”, ancora non del tutto risolto all’interno di quella che fu definita la componente *liberal* del pensiero giuridico femminista: le donne devono cercare l’uguaglianza *formale* con gli uomini eliminando le norme fondate e fondanti una discriminazione di genere (sullo stile dell’*Equal Right Amendment*) oppure, concentrandosi sulle differenze di genere, occorre favorire un trattamento *speciale* di genere? Oggi forse si richiede un approccio meno dogmatico e più pragmatico che risolva il dilemma somiglianza/differenza non secondo il “vecchio sogno di simmetria”, criticato da Luce Irigaray, bensì in favore di una educazione alla differenza di genere.

Un possibile percorso a tal fine mi sembra suggerito dalla norma cardine del nostro sistema costituzionale, il secondo comma dell’articolo 3, che suggerisce il superamento delle disuguaglianze non solo mediante l’eliminazione di ogni differenza formale che non sia giustificata (da cui la “discriminazione”), ma attraverso politiche proattive per l’uguaglianza, idonee a rimuovere gli ostacoli che si frappongono all’uguaglianza sostanziale, trasformando eventuali “differenze” in elementi di arricchimento della comunità. Una comunità in cui, secondo i canoni di una concezione “fattuale” del diritto, la società civile sappia concorrere a formare il diritto e non si ponga come mera destinataria di esso.

In questo contesto culturale e nella cornice costituzionale vedremo così il ruolo svolto dalla giurisprudenza, e in particolare dal giudice amministrativo, nella costruzione della parità di genere nell’ambito più generale del riconoscimento dei diritti fondamentali. Si tratta di un ambito a vocazione eminentemente giurisprudenziale proprio perché questi diritti –e i diritti delle donne non si sottraggono a questa considerazione- mutano a seconda del contesto culturale e geografico, e in questo sta la loro storicità, ma tendono a imporsi al di là dei confini di una singola Nazione, e in ciò sta la loro tendenziale universalità. La difficoltà di individuare un catalogo dei diritti fondamentali, ne rimette spesso l’individuazione –se non la stessa creazione- all’opera delle Corti, sia nazionali sia sovranazionali.

L’opera della giurisprudenza sarà cruciale, ma l’intervento del legislatore e l’educazione civica resteranno indispensabili nel lungo cammino per la costruzione della parità di genere. Se “la violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci” (I. Asimov), sta a noi tutti abbatterlo.